

Approfondimenti sull'assegno di maternità

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla **madre, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di permesso di lungo soggiorno**

- **per ogni figlio entro sei mesi dalla data del parto.** Se l'assegno è richiesto da una cittadina extracomunitaria, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori;

- **per ogni minore che faccia ingresso** nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, **entro sei mesi dall'ingresso in famiglia.** Il beneficio può essere concesso se, al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, il minore non ha superato i 6 anni d'età. In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso qualunque sia l'età del minore.

Nel caso in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, si fa riferimento all'inizio della coabitazione, quale risulti dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Qualora **la madre del neonato o la donna** che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento **sia deceduta e il beneficio non sia stato ancora erogato, l'assegno** che le sarebbe spettato **può essere concesso**, a domanda, rispettivamente **al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna**, a condizione che:

a. questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;

b. il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo.

La domanda deve essere presentata al Comune di ultima residenza della persona deceduta nel **termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).**

La domanda può essere presentata anche durante il **termine concesso alla madre o alla donna (cioè entro 6 mesi dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica) quando ne sia documentato il decesso.** Competente alla concessione dell'assegno è sempre il Comune di ultima residenza della persona deceduta.

GLI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNO DI MATERNITA'

Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 452/00 **il diritto a presentare la domanda per l'assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti**, oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria.

IL PADRE

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata **dal padre** che, al momento della nascita del figlio, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre**, a condizione che:

a. la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto;

b. il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

Se sussistono queste condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza **entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio).**

L'AFFIDATARIO PREADOTTIVO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'**affidatario preadottivo** che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:**

- a. l'assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva;
- b. il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza **entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).**

L'ADOTTANTE CONIUGATO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'**adottante** che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:**

- a. l'assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore;
- b. il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza **entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).**

L'ADOTTANTE NON CONIUGATO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'**adottante non coniugato** che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti,** a condizione che:

- a. il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
- b. il minore sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

La domanda è presentata nel **termine perentorio di 6 mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.**

L'AFFIDATARIO NON PREADOTTIVO

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il **soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno,** a condizione che:

- a) il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;
- b) il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.

L'ASSEGNO IN MISURA RIDOTTA: LA QUOTA DIFFERENZIALE

Per la determinazione della **quota differenziale** si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile **il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria** (si considera il trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita).

Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 452/00, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità **spettante o percepito** dalla donna affidataria o dalla madre adottiva.